

REPERTORIO N.56628

FASCICOLO N.22285

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 (duemilaotto), questo giorno di giovedì 24 (ventiquattro) luglio,
alle ore 11,35.

In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246

Davanti a me **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio
Notarile di Bologna, è comparso il signor:

- **PALMIERI MARCO**, nato a Milano (MI), il giorno 10 agosto 1965, domici-
liato per la carica a Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuria-
no n. 246, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società:

"**PIQUADRO S.P.A.**", con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Lo-
calità Sassuriano n. 246,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208

P. IVA 02554531208

capitale sociale Euro 1.000.000,00,


iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.;

comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi
chiede di redigere il Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci
dell'indicata Società.

Ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto Sociale,
assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione Sig. Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima convocazione.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, ai sensi

Registrato a Bologna
TERZO UFFICIO DELLE ENTRATE
il 29/07/08.....
al N. 3210/RT.....
€ 324,00.....



dell'articolo 2371 codice civile, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Federico Rossi.

Il Presidente comunica che:

- come previsto dall'art. 2366 del Codice Civile e dall'articolo 12 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato nel quotidiano "MF/Milano Finanza" del giorno 20 giugno 2008;
- sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 2429 codice civile e dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 437/98, mettendo a disposizione la documentazione ivi richiesta, a partite dal 20 giugno scorso, presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/98.

Il Presidente, in relazione a quanto disposto dalla Consob con regolamento di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni, invita gli azionisti a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'articolo 120, comma 5° del Decreto Legislativo n. 58/98 per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma 4° per quanto riguarda i patti parasociali.

Nessuno dei presenti dichiara tale carenza.


Il Presidente prosegue comunicando che:

- sono presenti i Consiglieri, Signori: Marco Palmieri, Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli, Roberto Trotta, Sergio Marchese, Gianni Lorenzoni e Roberto Tunioli;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci, Signori: Pietro Villa – Presidente, Alessandro Galli e Vittorio Melchionda – sindaci effettivi;
- che il capitale sociale è pari ad Euro 1.000.000 ed è suddiviso in 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- come raccomandato dalla Consob, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati invitati e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;
- che gli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 58/98 e da altre informazioni a disposizione della Società, sono:

| Azionista | N. Azioni | % sul totale azioni con diritto di voto |
|-----------------------------|------------------|--|
| Piquadro Holding SPA | 32.500.000 | 65,0% |
| Fidelity investment Limited | 3.440.300 | 6,8806% |
| Mediobanca SPA | 3.163.844 | 6,3277% |
| Egerton Capital LTD | 2.323.543 | 4,6471% |

- che tutte le n. 50.000.000 di azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. sei Azionisti rappresentanti n. 35.795.411 azioni ordinaria, pari a circa il 71,591% del capitale sociale;
- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea, ed in par-



ticolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile;

- non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del Decreto Legislativo 58/1998;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega, con il numero delle rispettive azioni, si allega al verbale della presente Assemblea sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto Sociale.

Viene data lettura dell'ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2008; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;

2. Riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 9 a 7; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Piqubo Servizi S.r.l. in Piquadro S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Il Presidente comunica ai presenti: (i) che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato al solo scopo di ausilio nella redazione del verbale, e la relativa

registrazione sarà, quindi, conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione medesima; (ii) che, salvo quanto sopra, non è per nessun motivo ammessa l'introduzione di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili; (iii) che, come da disposizioni regolamentari, inoltre, il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Il Presidente passa, quindi, ad informare i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, in particolare:


- invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il proprio nominativo, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, egli raccomanda ai presenti una certa brevità, proponendo che ciascun intervento non abbia a superare i 2 minuti;

- dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito, il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate;

- su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte degli Azionisti, da contenersi entro i 2 minuti.

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, in particolare:

- ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più



schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;

- chiede agli intervenuti, in proprio e per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione vanno indicati i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

- chiede a coloro che dovessero assentarsi temporaneamente o definitivamente dall'Assemblea di darne comunicazione al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione: la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro;

- prima di ogni votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mani, e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.


Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2008; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, in base alla considerazione che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'art. 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale sulla gestione, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini prescritti dal codice civile e dal Decreto Legislativo n. 58/98, propone all'assemblea di omettere la lettura del Bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, salvo specifica richiesta degli intervenuti stessi e di esaminare l'andamento della Società commentando i principali risultati economico-finanziari contenuti nelle relazioni sulla Gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente passa quindi la parola al dott. Roberto Trotta per il commento alle relazioni sulla gestione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Tutti i presidenti all'unanimità esprimono parere favorevole all'omissione della lettura dei documenti come da proposta, in considerazione delle disponibilità degli stessi nei tempi e modi di legge. Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, e invita il segretario a consegnare gli eventuali richieste di intervento, in modo tale da fissare l'ordine di intervento.

Chiede la parola il signor Fabris Carlo il quale interviene su alcuni argomenti cui il Presidente risponde sempre compiutamente consentendo che interventi e risposte non tengano nessun conto dei limiti temporali proposti; tutti gli interventi, così come tutto il corso dell'assemblea, sono registrati e conservati presso gli atti della società in forma di Compact Disc.



Successivamente, nessun altro Azionista avendo chiesto la parola, su proposta del Presidente, l'Assemblea degli Azionisti esaminati:

- il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2008 nonché le relazioni degli amministratori sulla gestione;

- la relazione del collegio sindacale;

- le relazioni della società di revisione,

con voti favorevoli tutti i presenti o rappresentati

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

delibera

1. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2008;

2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2008 in ogni sua parte e nel suo complesso;

3. di distribuire l'utile di esercizio per un importo pari a Euro 3.100.000,00 (tremilioncentomila virgola zero zero) corrispondente a Euro 0,062 (zero virgola zero sessantadue) per azione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

2. Riduzione del numero dei membri del consiglio di amministrazione da 9 a 7; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta ai presenti che il Consiglio di amministrazione della Società, nel corso della riunione del 17 giugno scorso, ha preso atto delle dimissioni, per motivi personali, dei consiglieri non esecutivi signori Marco Pellegrino e Maurizio Benedetti, con effetto dalla data dell'odierna Assem-

blea di approvazione del bilancio.


Il Presidente comunica agli Azionisti che, a riguardo, il Consiglio di amministrazione, sulla base della proposta del Presidente - il quale, ricordato che in forza dell'attuale statuto la Società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, ha illustrato ai presenti le ragioni per le quali ritiene non sia necessario procedere alla cooptazione di due nuovi amministratori ma, al contrario, in considerazione dell'attuale struttura organizzativa e delle esigenze effettive della Società e del Gruppo, sia più opportuno che la Società si doti di un consiglio di amministrazione più snello - ha deliberato di sottoporre alla Assemblea ordinaria la proposta di ridurre il numero dei membri del Consiglio di amministrazione da 9 (nove) a 7 (sette).

Il Consiglio di amministrazione, a seguito di tale riduzione, continuerebbe ad avere un adeguato numero di amministratori indipendenti, nel rispetto degli orientamenti vigenti in materia di *corporate governance*.

Il Consiglio di amministrazione, così composto da 7(sette) membri, appare infatti perfettamente in grado di garantire l'efficace gestione sociale nonostante il minor numero di componenti rispetto a quello deliberato dall'assemblea del 14 giugno 2007.

Egli propone, quindi, all'Assemblea:

1. di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da 9 (nove) a 7 (sette);
2. di confermare il Consiglio di amministrazione nella composizione attuale e con le cariche attribuite al Consiglio di amministrazione del 14 giugno 2007, e precisamente:



- **MARCO PALMIERI**, nato a Milano (MI) il giorno 10 agosto 1965, residente a Granaglione - Fraz. Borgo Capanne (BO), Località Caprera n. 3,

Codice Fiscale PLM MRC 65M10 F205N, Presidente;

- **MARCELLO PICCIOLI**, nato a Firenze (FI) il giorno 2 febbraio 1947, residente a Firenze (FI), Via A. Canova n. 43,

Codice Fiscale PCC MCL 47B02 D612F, Amministratore con deleghe

- **ROBERTO TROTTA**, nato a Roma (RM) il giorno 6 aprile 1965, residente a San Giorgio di Piano (BO), Via P.P. Pasolini n. 36/4,

Codice Fiscale TRT RRT 65D06 H501V, Amministratore con deleghe

- **PIERPAOLO PALMIERI**, nato a Milano (MI) il giorno 22 marzo 1973, residente a Granaglione (BO), Frazione Borgo Capanne, Località Caprera n. 1,

Codice Fiscale PLM PPL 73C22 F205M, Amministratore

- **SERGIO MARCHESE**, nato a Bologna (BO) il giorno 29 luglio 1966, residente a Bologna (BO), Via Zoccoli n. 27,

Codice Fiscale MRC SRG 66L29 A944Y, Amministratore

- **GIANNI LORENZONI**, nato a Bologna (BO) il giorno 29 dicembre 1938, residente a Bologna (BO), Via Capellini n. 11,

Codice Fiscale LRN GNN 38T29 A944K, Consigliere indipendente

- **ROBERTO TUNIOLI**, nato a Bologna (BO) il giorno 14 giugno 1958, residente a Bologna (BO), Via Santo Stefano n. 103,

Codice Fiscale TNL RRT 58H14 A944B, Consigliere indipendente.

Il Presidente dichiara nuovamente aperta la discussione, interviene nuovamente il socio Fabris Carlo i cui interventi e conseguenti risposte del presidente sono registrati e conservati nel "CD" di cui sopra.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta, che viene approvata

dall'Assemblea con voti favorevoli, tutti i presenti e rappresentati

voti contrari nessuno

astenuiti nessuno.

Infine, il Presidente propone agli Azionisti di omettere la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul sistema di *corporate governance* adottato dalla Società, lasciando subito spazio ad eventuali interventi o richieste, dal momento che detta relazione è stata messa a disposizione degli Azionisti nei modi e termini di legge.

Il Presidente mette dunque ai voti la proposta, che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

**1. Fusione per incorporazione di Piqubo Servizi S.r.l. in Piquadro S.p.A.;
delibere inerenti e conseguenti.**

Prende quindi la parola il Presidente il quale ricorda come il Consiglio di Amministrazione sia venuto nella determinazione di proporre di deliberare la fusione mediante incorporazione della società unipersonale:

"PIQUBO SERVIZI S.R.L.", con sede in Vergato (BO), Via Canova n.


123/O-P-Q-R, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02645621208

P. IVA 02645621208, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.,

**iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 455640 del
R.E.A.;**

nella società **"PIQUADRO S.P.A."**.

Il Presidente continua dando atto che sono stati predisposti nei termini di legge da ciascuna delle Società interessate i progetti di fusione, iscritti en-



trambi presso il Registro Imprese di **Bologna** in data **19 giugno 2008**.

Il progetto di fusione della nostra Società è stato altresì depositato in copia presso la sede della società sino dal giorno **17giugno 2008** e fino ad oggi unitamente a:

* per quanto concerne **Piquadro S.p.A.** alla bozza di bilancio al 31 marzo 2008, oggi approvato in seduta ordinaria, nonché ai bilanci di esercizio chiusi alle date del 31 marzo 2007 et 31 marzo 2006, scadenza del primo esercizio, essendo stata la società costituita in data 26 aprile 2005;

* per quanto concerne **Piqubo Servizi s.r.l.** a una situazione patrimoniale riferita al 31 marzo 2008, nonché al solo bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2007, essendo stata la società costituita in data 27 marzo 2006.

Il progetto di fusione della nostra società si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Gli estremi del deposito presso i competenti Registri Imprese dei bilanci delle Società interessate relativi ai suddetti bilanci, nonché la bozze di bilancio al 31 marzo 2008, oggi approvato in via definitiva, e la situazione patrimoniale di riferimento, verranno invece citati nella domanda d'iscrizione delle delibere di fusione delle società partecipi presso il Registro Imprese di Bologna.

Il Presidente chiarisce altresì che non è stata redatta nè la Relazione dell'Organo Amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c., nè la Relazione degli Esperti ex ai sensi dell'art. 2501-sexies C.C., in forza di quanto recita l'art. 2505 c.c. trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta.

In base al più volte ricordato progetto e bilanci, la fusione sarebbe attuata in conformità del seguente programma:


Poichè, ad oggi, la società incorporanda è interamente e direttamente pos-

seduta dalla Società Incorporante, la Società Incorporante "PIQUADRO S.P.A." annullerà la propria partecipazione al capitale sociale della società incorporanda "PIQUBO SERVIZI S.R.L.", senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale sociale; nessuna variazione del capitale sociale di "PIQUADRO S.P.A." risulterà, quindi, a seguito dell'operazione di fusione, nè è presente alcun concambio nè conguaglio.

A decorrere dalla data di efficacia dell'atto di fusione, la società incorporante continuerà ad essere disciplinata dalla statuto sociale attualmente in vigore, il quale, a servizio della fusione, non subirà alcuna modifica, non risultando tecnicamente necessario nemmeno un adeguamento dell'oggetto sociale che, come attività di impresa sociale, non subisce alcuna variazione.

Il Presidente segnala che tale fusione non rientra nei parametri di significatività dell'operazione fissati da Consob con Comunicazione DIS/98081334 del 19 ottobre 1998 per la redazione dei documenti informativi, e pertanto l'operazione di fusione in oggetto non richiede la predisposizione del documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4, del Regolamento Emittenti e che non è necessaria la informativa al pubblico richiesta dall'art. 71-bis del Regolamento Consob (Operazioni con parti correlate) in quanto fusione in oggetto non ha effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili della Società.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 1, numero 6), e 2504-bis, comma 3, C.C., e dell'art. 172, comma 9, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, considerando che tutte le società chiudono l'esercizio sociale al **31 marzo**, l'operazione di fusione per incorporazione avrà effetto contabile e



fiscale a decorrere **dal giorno 1 aprile** dell'esercizio sociale in corso al momento dell'ultima iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2504, C.C. e, quindi, auspicabilmente, **dall'1 aprile 2008**. Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, tutte le operazioni compiute dalla società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante; nessuna variazione è pertanto prevista al godimento delle partecipazioni alla società incorporante.

La fusione avrà efficacia giuridica alla fine del mese in corso alla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile, ovvero dalla diversa data che verrà stabilita in sede di atto di fusione. A partire da tale data, la società incorporante assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi della società incorporata che si estinguerà a seguito della efficacia della fusione.

Il Presidente dà quindi atto che le società partecipanti alla fusione non hanno, e non avranno alla data di perfezionamento dell'atto di fusione, categorie particolari di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni o quote. Pertanto non esiste alcun trattamento riservato a loro favore.

Non sono altresì previsti vantaggi alcuni per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Si esclude, quindi, che dalla presente operazione possano trarre un qualsiasi vantaggio personale gli amministratori della società ed anche i soci che, a livello di singoli, non sono destinatari di alcun particolare vantaggio.

Il Presidente attesta quindi che le società partecipanti non sono sottoposte a procedure concorsuali, né trovano in liquidazione, né tantomeno hanno iniziato la liquidazione dell'attivo, né presentano perdite tali da ostare alla pro-

posta operazione di fusione.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- per effetto della fusione la società incorporante subentrerà nell'intero patrimonio della società incorporanda e quindi in tutti i rapporti attivi e passivi, anche se sorti posteriormente alla data della situazione patrimoniale di riferimento al 31 marzo 2008, diritti, azioni, ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo alla detta società, nessuno escluso od eccettuato;

- non si sono verificate salienti variazioni rispetto alle risultanze dei bilancio e situazione patrimoniale al 31 marzo 2008, come i competenti organi delle società partecipi hanno dichiarato nelle assemblee odierne.

Prende la parola il signor Pietro Villa Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome del Collegio Sindacale, conferma tutte le dichiarazioni del Presidente, attesta l'integrità del capitale sociale e l'inesistenza di perdite tali da ostare all'operazione proposta, ed infine esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

Il Presidente dichiara nuovamente aperta la discussione, interviene nuovamente il socio Fabris Carlo i cui interventi e conseguenti risposte del presidente sono registrati e conservati nel "CD" di cui sopra.

L'assemblea, quindi, udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità dei voti presenti e/o rappresentati, nessun astenuto e nessun contrario, delibera:

- di approvare la fusione mediante incorporazione della società **"PIQUBO SERVIZI S.R.L."** nella società **"PIQUADRO S.P.A."**, in conformità al Progetto di Fusione allegato sub **"B"** al presente atto, che viene integralmente e totalmente approvato ed alle proposte del Presidente testé formulate.



In particolare il Consiglio delibera:

- di consentire che la società incorporante subentri, in seguito alla fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società incorporanda, sorti sia anteriormente che posteriormente all'atto di fusione stesso, a' sensi dell'art. 2504 bis C.C.;
- di approvare espressamente le proposte date di decorrenza degli effetti civili, contabili e fiscali;
- di dare mandato con procura, a titolo gratuito, a **ciascun Consigliere di Amministrazione**, con firma libera e disgiunta a titolo di Procuratori Speciali della Società, con promessa di avere il loro operato per rato e valido sin da ora e tutti disgiuntamente fra loro, con tutti i poteri necessari ed occorrenti per addivenire all'atto di fusione, che dovrà essere stipulato non appena possibile a' sensi dell'art. 2503 C.C..

In particolare gli stessi vengono autorizzati a sottoscrivere l'atto di fusione, consentire volture di intestazioni al nome della Società incorporante ed effettuare quant'altro utile e necessario per l'esatto espletamento di quanto sopra.

Ai soli fini della repertoriazione si dà atto che il capitale sociale e le riserve della società incorporanda ammontano ad Euro 214.670,00 come risulta dalla più volte citata situazione patrimoniale al 31 marzo 2008.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12,55.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa ricevutane dal componente.


La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.


Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 13.00.**

Consta di 5 (cinque) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 17 (diciassette) intere e parte della diciottesima.

F.TO: MARCO PALMIERI

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO





allegato A

Elenco Intervenuti

| Azienda | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 FABRIS CARLO | | | | 2 | 0,000 | 11,00 | | | | | | |
| 2 PIQUADRO HOLDING S.P.A. | | NICHELE BEATRICE | | 32.500.000 | 65,000 | 11,00 | | | | | | |
| 3 COPPINI ALESSANDRO | | | 5.000 | | 0,010 | 11,00 | | | | | | |
| 4 CAAM ACTIONS THEMATICQUES MONDE | | MANZONI FEDERICO | | 120.909 | 0,242 | 11,00 | | | | | | |
| 5 ELITE INTER-PHARMACTIONS | | MANZONI FEDERICO | | 45.000 | 0,090 | 11,00 | | | | | | |
| 6 MEDIOBANCA S.P.A. | | MUSIANI MARCO | | 3.124.500 | 6,249 | 11,00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 5.002 |
| Totale azioni per delega | 35.790.409 |
| Totale generale azioni | 35.795.411 |
| % sulle azioni ord. | 71,591 |

persone fisicamente presenti in sala: 5

Allegato A al N. 22285 di fascicolo,

[Handwritten signature]



Allegato B al N. 22285 di fascicolo

PIQUADRO S.p.A.

sede in Gaggio Montano, frazione Silla (BO)

località Sassuriano n. 246

capitale sociale \square 1.000.000,00 i.v.

registro imprese di Bologna e codice fiscale n. 02554531208

R.E.A. 448505

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Le società partecipanti all'operazione di fusione sono le seguenti:

Società incorporante:

Piquadro S.p.A., con sede legale in Gaggio Montano, frazione Silla (BO), località Sassuriano n. 246, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Bologna 02554531208, R.E.A. 448505.

Società incorporanda:

Piqubo Servizi s.r.l., con sede legale in Vergato (BO), via Canova. 123/O-P-Q-R, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Bologna 02645621208, R.E.A. 455640.

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE


Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile si fa riferimento:

- per quanto concerne Piquadro S.p.A. alla bozza di bilancio al 31/3/2008; al momento di approvazione del presente progetto di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A. tale bozza di bilancio sarà stata approvata dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
- per quanto concerne Piqubo Servizi s.r.l. a una situazione patrimoniale riferita al 31/3/2008.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della fusione non saranno apportate modifiche allo statuto della società incorporante Piquadro S.p.A.; pertanto, successivamente alla data in cui la fusione

Progetto di fusione con Statuto allegato



1

avrà efficacia giuridica (ai sensi del paragrafo 7) la società incorporante Piquadro S.p.A. continuerà a essere regolata dallo statuto vigente (allegato *sub 1* al presente progetto).

4. RAPPORTO DI CAMBIO

Non esiste rapporto di cambio in quanto la società incorporante, Piquadro S.p.A., alla data di redazione del presente progetto di fusione, possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda; pertanto non devono essere fornite neppure le informazioni richieste dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, numeri 4) e 5) del Codice Civile.



5. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTICOLO 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE E DEGLI ESPERTI EX ARTICOLO 2501-*SEXIES* DEL CODICE CIVILE

La società incorporante detiene direttamente l'intero capitale sociale della società incorporanda; in seguito alla fusione, le quote dell'incorporanda saranno annullate senza alcun aumento di capitale dell'incorporante; conseguentemente per tale fusione non risulta necessaria né la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile né la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile.

6. DATA DI EFFETTO CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dall'inizio dell'esercizio sociale della incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorreranno anch'essi a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.



A handwritten signature in black ink.

7. DATA DI EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE

La fusione avrà effetto quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

8. TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari a favore di particolari categorie di soci delle società partecipanti alla fusione o di possessori di titoli diversi dalle azioni.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

10. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI

Il presente progetto di fusione viene depositato ai sensi dell'articolo 2501-ter, terzo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2501-septies del Codice Civile saranno depositati presso le sedi delle società partecipanti alla fusione, e resteranno depositati in copia durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, i seguenti documenti:

- progetto di fusione;
- situazione patrimoniale della società incorporante Piquadro S.p.A. e situazione patrimoniale della società incorporanda Piquubo Servizi s.r.l. redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del Codice Civile e riferite alla data del 31/3/2008;
- bilanci al 31/3/2007 e 31/3/2006 della società incorporante Piquadro S.p.A.;
- bilancio al 31/3/2007 della società incorporanda Piquubo Servizi s.r.l.



Gaggio Montano, lì 17 giugno 2008

PIQUADRO S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Marco Palazzi



PIQUADRO S.p.A.
progetto di fusione per incorporazione di
PIQUBO SERVIZI s.r.l.

Allegato 1

STATUTO
PIQUADRO S.P.A.
SEZIONE I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "PIQUADRO S.P.A."

Articolo 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Gaggio Montano, Bologna.
2.2 Nelle forme di legge la Società potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero e trasferire altrove la sede sociale

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Soci

- 4.1 Per i rapporti con la Società e gli altri azionisti, ciascun azionista elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.
4.2 L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'azionista interessato alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

SEZIONE II
OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

- 5.1 La Società ha per oggetto sociale:
- (a) lo svolgimento delle seguenti attività:
- produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli di pelletteria, cartotecnica, abbigliamento, accessori moda;
 - la vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonché via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed internazionali di comunicazione telematica, di articoli di pelletteria;
 - l'acquisto e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti informatici;

- l'elaborazione dati in genere e l'elaborazione dati contabili e gestionali per le imprese e per conto terzi;
 - la compravendita, la commercializzazione, la locazione di beni immobiliari di proprietà;
 - la gestione di servizi di deposito e/o custodia di beni di terzi;
 - lo sfruttamento di licenze, brevetti e know-how propri o di terzi, necessari o utili ai fini dell'attuazione dell'oggetto sociale;
- (b) l'assunzione di mandati di ogni tipo per la vendita dei prodotti di cui alla precedente lettera (a);
- (c) l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, operanti nei settori di cui sopra o altrimenti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; e
- (d) la prestazione alle società di cui alla precedente lettera (c) delle attività di assistenza e coordinamento tecnico e/o finanziario e di servizi in genere.
- 5.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre;
- (i) svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari; e
 - (ii) svolgere attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito.
- 5.3 Le attività di cui al paragrafo 5.1, lettera (c), e lettera (d) ed al paragrafo 5.2, punto (ii) non possono essere effettuate nei confronti del pubblico, e quelle di cui al paragrafo 5.2, punto (ii) non possono essere effettuate in via prevalente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma solo in via meramente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Con riferimento alle attività finanziarie, restano in ogni caso espressamente escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate.



SEZIONE III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione/00) ed è suddiviso in n. 50.000.000 (cinquantamiloni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In data 14 giugno 2007, l'assemblea straordinaria della Società ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, eseguibile in una o più soluzioni, scindibile, sino ad un



complessivo valore nominale massimo pari a nominali euro 50.000 al servizio di uno o più piani di incentivazione, con prezzo di emissione da determinarsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, con la precisazione che nel caso di azioni assegnate in un momento antecedente l'inizio delle negoziazioni il prezzo di emissione sarà determinato sulla base del prezzo di collocamento.

In forza di delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della Società del 14 giugno 2007, il Consiglio di amministrazione, in data 28 febbraio 2008, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione degli attuali soci, ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, sino ad un complessivo valore massimo pari a Euro 50.000, mediante emissione di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie della Società di nuova emissione prive del valore nominale aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle azioni in circolazione, e stabilendo altresì che tale aumento di capitale può essere eseguito anche in più soluzioni ed è scindibile. Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option "PIQUADRO S.P.A." 2008-2013" (il "Piano di Stock Option 2008-2013") ad un prezzo per azione di Euro 2,20, nonché, in caso di riassegnazioni di opzioni attribuite in esecuzione del Piano di Stock Option 2008-2013 o di successive nuove assegnazioni di opzioni, effettuate nel quadro di uno o più successivi piani di incentivazione da deliberarsi dagli organi competenti entro e non oltre il 1° marzo 2011, ai beneficiari di tali riassegnazioni o nuove assegnazioni ad un prezzo per azione che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione, in misura pari al maggior valore tra (i) Euro 2,2 per azione e (ii) la media dei prezzi ufficiali di chiusura di borsa delle azioni della Società rilevati nel mese precedente la data di riassegnazione o nuova assegnazione.

Articolo 7 - Azioni

- 7.1 Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 7.2 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
- 7.3 Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge; ma in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

- 7.4 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants*, obbligazioni, anche convertibili in azioni o *cum warrants*. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 8 - Aumento di Capitale

- 8.1 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria mediante emissione di nuove azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.
- 8.2 In caso di aumento del capitale, ai soci compete il diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Articolo 9 - Obbligazioni

- 9.1 L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di obbligazioni a norma degli articoli 2410 c.c. e seguenti; la relativa deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio, depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
- 9.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni a norma dell'articolo 2420-bis del codice civile.

Articolo 10 - Recesso

- 10.1 Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.
- 10.2 Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

SEZIONE IV


ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea

- 11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 12 - Convocazione

- 12.1 L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla



A handwritten signature in black ink.

predetta chiusura nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, codice civile. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

- 12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.
- 12.4 La convocazione dell'Assemblea si effettua, sino a che le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio indicato a libro soci, in senso lato inteso, e così comprensivo anche del numero telefax, indirizzo di posta elettronica ovvero qualsiasi altro recapito dalla tecnologia consentito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 12.5 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, l'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, del giorno, dell'ora e del luogo delle seconda e, eventualmente, della terza adunanza nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità di legge, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "MF/Milano Finanza", ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 12.6 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.



Articolo 13 - Diritto di intervento e rappresentanza

- 13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale e/o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima

di quello fissato per la riunione assembleare. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

- 13.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.
- 13.3 Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.
- 13.4 Fino a quando le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, è ammessa la possibilità, qualora ciò sia stabilito dal consiglio di amministrazione, che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della seduta, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza degli azionisti presenti.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, designato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 14.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, redatto ai sensi di legge e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o da un notaio.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

- 15.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.
- 15.2 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 15.3 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

SEZIONE V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di (5) cinque a un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.
- 16.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 16.3 Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.
- 16.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

17.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.


Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria



A handwritten signature in black ink.

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.



- 17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:
- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 17.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.

Articolo 18 - Cariche sociali

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche estraneo alla Società.

Articolo 19 - Convocazione

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o dal Collegio Sindacale.
- 19.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo telefax) almeno 5 (cinque)



giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

- 19.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Articolo 20 - Riunioni

- 20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
- 20.3 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 21 - Deliberazioni

- 21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 22 - Poteri



- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.
- 22.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *bis* del codice civile;
 - b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 *bis* quale richiamato nell'articolo 2506 *ter* del codice civile;
 - c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché
 - f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile.

- 22.3 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

- 22.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, fatti salvi i limiti di legge. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 che precedono.

- 22.5 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone



A handwritten signature in black ink.

contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

- 22.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.
- 22.7 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 23 - Rappresentanza sociale

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, se nominati, al/ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e la relativa firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Articolo 24 - Remunerazione

- 24.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo ove istituito.
- 24.2 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori investiti di particolari cariche, del segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 24.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

SEZIONE VI

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 25 - Collegio Sindacale

- 25.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.
- 25.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

25.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.


In particolare, in caso di ammissione delle azioni della Società in un mercato regolamentato italiano, i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

25.4 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.



A handwritten signature.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società d ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

- 25.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
- 25.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.
- 25.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 25.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.


Articolo 26 - Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

SEZIONE VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio



A handwritten signature.

- 27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno.
27.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 28 - Utili e dividendi

- 28.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.
28.2 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.
28.3 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.
28.4 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 29 - Preposto alla redazione dei documenti contabili

- 29.1 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 *bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.
29.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

SEZIONE VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE


Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Rinvio alle norme di legge



Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.



PIQUADRO S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



F.to Marco Palmieri

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna autorizzata con Prot. n. 39353 del 14.09.2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Bologna.



Marco Palmieri





Rilasciata copia conforme all'originale,
 firmato a norma di legge,
 per Società
 BOLOGNA, addì 31/07/08

